



17523/17

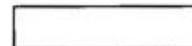
14 LUG. 2017

SENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLL. ESENTE DIRITTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22370/2012

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente -

Cron.

17523

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere -

Rep.

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Rel. Consigliere -

Ud. 21/03/2017

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere -

CC

Dott. IRENE TRICOMI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22370-2012 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA C.F. X, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;- **ricorrente** -**contro**

2017

RR

;

1162

- **intimata** -avverso la sentenza n. 313/2012 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 26/06/2012 R.G.N. 347/2010.

RILEVATO

che la Corte di Appello di Milano ha respinto l'impugnazione proposta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato il diritto di **RR** , assunta con contratti a tempo determinato nel comparto della scuola, a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo ed aveva pronunciato condanna generica del Ministero al risarcimento dei danni in misura corrispondente alle differenze retributive conseguenti al mancato computo dei periodi di servizio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

che la Corte territoriale ha premesso che gli assunti a tempo determinato del comparto scuola non beneficiano della progressione stipendiale, legata alla anzianità di servizio, riconosciuta al personale di ruolo ed ha ritenuto la disparità di trattamento non giustificata e non conforme al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs n. 368 del 2001; ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia per sottolineare il carattere incondizionato e preciso della clausola, di diretta applicazione nelle controversie nelle quali sia parte, in qualità di datore di lavoro, lo Stato; ha precisato che l'anzianità di servizio, ove destinata ad incidere sul trattamento retributivo, rientra fra le condizioni di impiego, in relazione alle quali non è consentita la discriminazione rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile;

che la Corte di appello ha ritenuto infondata anche l'eccezione di prescrizione del diritto agli incrementi retributivi, osservando che deve trovare applicazione il termine decennale e non quello quinquennale, indicato dall'Amministrazione; che, comunque, la prescrizione non poteva decorrere in costanza di rapporto, in quanto il contratto a termine non garantisce la stabilità richiesta dalla sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sulla base di tre motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che il ricorso denuncia, con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione dell'art.6 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368; violazione dell'art. 9 comma 18 del d.l. n. 70/11 come convertito dalla legge 106/11; violazione dell'art. 53 della legge 11/7/1980 n. 312 e dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; violazione della direttiva 99/70/CE". Sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che le supplenze stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo sulla base della normativa di settore non viola la direttiva comunitaria, che ha come finalità solo quella di coniugare le esigenze di flessibilità del lavoro e di sicurezza dei lavoratori, per cui attribuisce rilievo alle esigenze di specifici settori, che giustificano il ricorso alla tipologia contrattuale e le differenziazioni fra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato;



che il ricorso denuncia, con il secondo (subordinato) motivo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione dell'art. 2947 e dell'art. 2948 n. 4 c.c." per avere la Corte di appello ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale in luogo di quello quinquennale previsto per i crediti retributivi ed esteso l'efficacia sospensiva a cause diverse da quelle tassativamente previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c.;

che il terzo motivo lamenta omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) per non avere la sentenza esaminato l'eccezione proposta in primo grado e reiterata in appello con cui il Ministero aveva dedotto che la controversia era pendente alla data di entrata in vigore dell'art. 4-bis d.lgs. n. 368/2001, inserito dal comma 1-bis dell'art. 21 d.l. n. 112/08, conv. in L. n. 133/2008, avente ad oggetto la disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine, e che aveva disposto che l'importo da corrispondere non potesse eccedere un'indennità compresa tra 2,5, e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 L. n. 604/66;

che il primo motivo nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;

che il primo motivo è inammissibile altresì nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 53 della legge n. 312/1980, atteso che la sentenza impugnata ha confermato il riconoscimento del diritto all'adeguamento della retribuzione tenendo conto dell'anzianità maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine, mentre esula dall'oggetto della domanda, quale accolta dai giudici di merito, il diritto a percepire gli scatti biennali previsti dall'art. 53 cit.;

che, per il resto, il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata, nel riconoscere l'anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,



prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro ed evidenziando che l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il ricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che il secondo motivo, con cui si censura il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione, è inammissibile innanzitutto perché l'Amministrazione ricorrente non indica in che termini la questione prospettata nel motivo potrebbe incidere nella fattispecie concreta, ossia se e in quale misura la pretesa della controricorrente potrebbe essere paralizzata dalla eccepita prescrizione quinquennale;

che nel giudizio di cassazione l'interesse alla impugnazione va valutato in relazione ad ogni singolo motivo e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, bensì deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile dall'eventuale accoglimento del gravame alla parte (Cass. nn. 13373/2008 e 15353/2010), utilità che deve potere essere desunta dagli elementi che la parte è tenuta ad indicare nel ricorso;

che il terzo motivo è del pari inammissibile in quanto anch'esso, al pari del primo motivo, erroneamente suppone l'accoglimento di una diversa domanda, basata su altra, autonoma *causa petendi* (divieto di abuso della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo); inoltre, il motivo invoca l'applicazione di una norma (art. 4-bis d.lgs. n. 368/01) dichiarata incostituzionale con sentenza n. 214 del 14 luglio 2009;

che, in conclusione, il ricorso va respinto;

che nulla deve essere disposto quanto alle spese del presente giudizio, stante l'assenza di attività difensiva di parte intimata;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso nella adunanza camerale del 21 marzo 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 14 LUG. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Il Presidente

Giuseppe Napoletano